

mera e l'onorevole deputato Pica come ne'primi tempi in cui una legge così complicata è attuata insorgono naturalmente alcune dubbiezze. Ma giova sperare che coll'andar del tempo, anzi fra breve tempo, tutte queste dubbiezze saranno risolte, e per conseguenza tutti coloro che la dovranno applicare il potranno fare più agevolmente di quello non sia stato nei primi giorni in cui venne portata in un modo un po' repentino a conoscenza del pubblico.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo primo.

Lo rileggo:

“ L'articolo 233 delle leggi di procedura nei giudizi civili e l'articolo 641 delle leggi di eccezione per gli affari di commercio vigenti nelle provincie napoletane e siciliane restano modificati ne' seguenti termini:

“ L'estensione delle sentenze e decisioni conterrà:

“ 1° Il nome e cognome della parte;

“ 2° Il loro domicilio, residenza o dimora;

“ 3° Il nome e cognome dei patrocinatori;

“ 4° Il tenore delle conclusioni prese in iscritto dalle parti, esclusi i motivi;

5° L'enunciazione che il Pubblico Ministero sia stato sentito, quando ciò ebbe luogo;

“ 6° I motivi di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione;

“ 7° Il dispositivo;

“ 8° L'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui vengono pronunziati;

“ 9° La menzione del giudice da cui vennero redatte. „

PESSINA. Domando la parola per proporre una piccola variante nella redazione.

PRESIDENTE. Parli.

PESSINA. Al numero primo bisognerebbe dire *il nome e cognome delle parti*, e al numero terzo *il nome e cognome dei patrocinatori o procuratori*.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo primo colle emendazioni proposte dal deputato Pessina.

(È approvato.)

“ Art. 2. Le narrative e gli avvisi di cui si fa menzione negli articoli 234 e 237 delle suddette leggi saranno scritte in carta non bollata.

“ Le narrative non saranno trascritte nelle spedizioni delle sentenze o decisioni, nè dovranno notificarsi unitamente a queste, ma, concordate nei modi di legge, verranno depositate in cancelleria. Il cancelliere ne rilascerà copia in carta non bollata ogni volta che gli sia richiesta da una delle parti contendenti. „

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

“ Art. 3. Alle disposizioni dell'articolo 584 delle dette leggi si adempirà depositando insieme colla spedizione o la copia della sentenza o decisione, anche una copia delle narrative. Rimane però in facoltà delle parti di presentare ben anche in Cassazione quei documenti od atti cui si riferiscono le narrative, o la sentenza o decisione. „

GRECO LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

GRECO LUIGI. Chiedo una spiegazione dalla Commissione.

L'articolo dice che si depositerà insieme colla spedizione o la copia della sentenza o decisione anche una copia delle narrative. Si soggiunge però che rimarrà in facoltà delle parti di presentare ben anche in Cassazione quei documenti od atti cui le narrative si riferiscono. Ora vorrei sapere se colla redazione progettata dalla Commissione, facendo le parti uso della facoltà di presentare i documenti e gli atti a cui si riferiscono le narrative, dovrà la Corte suprema tener conto soltanto delle narrative o, per dir meglio, dei fatti in esse consegnati, oppure dovrà altresì tener conto di tutti i fatti che risultano dai documenti e dagli atti che furono prodotti e comunicati innanzi ai giudici del merito.

GIACCHI, relatore. Le leggi regolatrici del procedimento giudiziario nelle provincie meridionali provveggono ampiamente su ciò che forma oggetto dei dubbi dell'onorevole Greco. Non di meno è da osservare che, quando si è detto che devono presentarsi le narrative nelle quali sono enunciati i documenti che si esibiscono a maggior chiarezza delle narrative stesse, potranno presentarsi alle Corti regolatrici i documenti come si faceva sinora.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, l'articolo 3, del quale ho dato lettura, s'intende approvato.

(È approvato.)

“ Art. 4. La narrazione dei fatti nelle sentenze dei giudici di mandamento e dei tribunali di commercio, e nelle decisioni del contenzioso amministrativo sarà pure nelle dette provincie scritta in carta non bollata, e sarà compilata nel modo sinora tenuto, ma separatamente dalla sentenza o decisione, e si applicheranno ad essa le disposizioni del precedente articolo.

PATERNOSTRO. Si dovrebbe dire *le narrazioni*.

PRESIDENTE. Si è messo tutto in singolare, può stare egualmente.

Il deputato Greco Luigi propone a questo articolo il seguente emendamento:

“ L'estensione delle sentenze dei giudici di mandamento, dei tribunali di commercio e delle decisioni del contenzioso amministrativo, invece della esposizione dei punti di fatto e di diritto, conterrà pure l'elenco degli atti e documenti rispettivamente comunicati e prodotti dalle parti in lite.

“ In caso di ricorso avverso, le dette sentenze e decisioni saranno insieme colle sentenze o decisioni impugnate depositati nella cancelleria della Corte di Cassazione quegli stessi atti e documenti menzionati nel sopra indicato elenco per esserne dalla Corte di cassazione tenuto quel conto che sarà di ragione. „

La Commissione accetta questo emendamento?

GIACCHI, relatore. La Commissione non può accettarlo, giacchè l'articolo 4 non è che una conseguenza dell'articolo precedente.

È a sapere che innanzi ai giudici circondariali il fatto invece di redigersi dai patrocinatori e da concordarsi è redatto invece dal giudice che pronunzia la decisione o